

sura del 90% del premio col massimo del 4.25% sul capitale; per la quota ceduta in riassicurazione, sui contratti a tariffa ordinaria in caso di morte e miste e nella misura del 65% del premio, col massimo del 3.25% del capitale, sui contratti di capitali differiti.

d) La Milano parteciperà alla metà dell'utile netto del portafoglio da essa costituito dopo il 1° gennaio 1924, al netto della quota di cessione di legge che sarà valutata a questo effetto nella misura del 20% anche per il portafoglio costituito nel decennio 1924-33.

Il Conto Profitti e perdite sarà redatto dall'Istituto secondo i metodi finora tenuti.

Tale accordo di massima, che oggi viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è stato già accettato dal Consiglio di Amministrazione della Milano.

Il Consiglio,

Ugualmente le comunicazioni del Direttore Generale,

In conforme parere espresso dal Comitato Permanente in adunanza del 14 corrente;